

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5637 del 15/10/2024
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società NUOVA C.T.R. di Amodeo Giovanni e Caridi Francesco & C. SNC per l'impianto destinato ad attività di lavorazione di lamiere in acciaio inox e ferro, sito in Comune di Castel Maggiore (BO), via Serenari n. 7/A.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5885 del 15/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno quindici OTTOBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **NUOVA C.T.R. di Amodeo Giovanni e Caridi Francesco & C. SNC** per l'impianto destinato ad attività di lavorazione di lamiere in acciaio inox e ferro, sito in Comune di Castel Maggiore (BO), via Serenari n. 7/A.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. **Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **NUOVA C.T.R. di Amodeo Giovanni e Caridi Francesco & C. SNC** (C.F. 01707421200 e P.IVA 01707421200) per l'impianto destinato ad attività di lavorazione di lamiere in acciaio inox e ferro, sito in Comune di Castel Maggiore (BO), via Serenari n. 7/A, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera³** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente SUAP dell'Unione Reno-Galliera quale soggetto delegato dal Comune di Castel Maggiore}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga la società **NUOVA C.T.R. di Amodeo Giovanni e Caridi Francesco & C. SNC** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente che, completata la procedura di verifica antimafia di propria competenza⁸, provvederà al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **NUOVA C.T.R. di Amodeo Giovanni e Caridi Francesco & C. SNC** (C.F. 01707421200 e P.IVA 01707421200) con sede legale in Comune di Castel Maggiore (BO), via Serenari n. 7/A, per l'impianto sito in Comune di Castel Maggiore (BO), via Serenari n. 7/A, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al SUAP dell'Unione Reno-Galliera in data 29/05/2024 (Prot. n. 35550) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico, dichiarando che la matrice scarichi è costituita da scarichi domestici in pubblica fognatura, quindi sempre ammessi ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 1053/2003 nel rispetto del regolamento del Servizio Idrico

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Come da nota di indicazioni operative della Regione Emilia Romagna Prot. n. 613264 del 23/06/2021 punto 4).

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

Integrato.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 38434 del 13/06/2024 (pratica SUAP n. 43734/35550/2024), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 14/06/2024 al PG/2024/109860 e confluito nella **Pratica SINADOC 22629/2024**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con propria nota PG/2024/113615 del 20/06/2024, in qualità di autorità competente ed ai sensi dell'Art.4 comma 7 del DPR 59/2013, ha ritenuto opportuno indire una Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, così come previsto dall'art.14 comma 2 e seguenti della Legge 241/1990 e ss.mm.e ii., al fine di definire le modalità e le tempistiche utili per l'emissione, da parte di tutti gli Enti competenti, dei necessari pareri utili al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta per i titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/118345 del 27/06/2024 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/129910 del 16/07/2024 ha provveduto alla sospensione del procedimento amministrativo al fine di consentire alla società la presentazione della documentazione integrativa richiesta da ARPAE APAM e necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 49147 del 07/08/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 07/08/2024 al PG/2024/145091, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/153289 del 26/08/2024 ha trasmesso parere favorevole, relativo alla matrice di impatto acustico, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 51316 del 26/08/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 26/08/2024 al PG/2024/153649, in qualità di soggetto delegato dal comune di Castel Maggiore, ha trasmesso parere favorevole ambientale e di impatto acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/153903 del 26/08/2024 ha trasmesso parere favorevole, relativo alla matrice emissioni in atmosfera, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, verificata la corretta ricezione dell'indizione della Conferenza dei Servizi da parte di tutti gli Enti tenuti ad esprimere il proprio parere ai fini del rilascio dell'AUA, trascorsi i termini riservati agli Enti competenti per la richiesta di integrazioni documentali senza che siano pervenute richieste in tal senso.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, verificato altresì che, così come riportato nella comunicazione di

indizione della Conferenza dei Servizi del 20/06/2024, entro il termine ultimo indicato agli Enti per il rilascio dei pareri o determinazioni necessarie ai fini del rilascio del provvedimento di AUA, non risultano formalmente pervenute da parte dei seguenti Enti: HERA SPA; le necessarie determinazioni di assenso o dissenso e che pertanto esse devono ritenersi acquisite in regime di Silenzio-Assenso.

- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, preso atto che il Comune di Castel Maggiore, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, acquisiti i restanti contributi tecnici di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 596,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00
- Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.5 pari a € 300,00

Bologna, data di redazione 15/10/2024

Per LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹¹

L'INCARICO DI FUNZIONE
UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Paola Cavazzi¹²¹³
(determina firmata digitalmente)

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹¹ In virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

¹² Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della determinazione dirigenziale n. DET-2024-406 del 29/05/2024. Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti con D.D.G. n. 26/2024. Conferimento incarichi di funzione con delega delle funzioni vicarie in sostituzione e/o in rappresentanza della dirigente in caso di assenza o di impedimento.

¹³ Delega delle funzioni vicarie in sostituzione e/o in rappresentanza della dirigente in caso di assenza o di impedimento con nota dirigenziale PG/2024/108435 del 12/06/2024

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto NUOVA C.T.R. di Amodeo Giovanni e Caridi Francesco & C. SNC
Comune di Castel Maggiore (BO), via Serenari n. 7/A

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazione di lamiere in acciaio inox e ferro per la produzione di componenti destinati prevalentemente alla produzione di aspiratori industriali svolta dalla società NUOVA C.T.R. SNC nello stabilimento posto in comune di Castel Maggiore via Serenari n° 7/A secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società NUOVA C.T.R. SNC è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: TAGLIO LASER

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Altezza minima	9,50 m
Durata massima	8 h

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Il filtro a cartucce dovrà essere dotato di pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E2
PROVENIENZA: SALDATURA A BANCO

Portata massima	13000 Nm ³ /h
Altezza minima	8,50 m
Durata massima	8 h

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E3
PROVENIENZA: PUNTATURA E SALDATURA A SLITTA E A RULLO

Portata massima	8000 Nm ³ /h
Altezza minima	8,50 m
Durata massima	8 h

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E4
PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO CIVILE A METANO – 0,032 MW
EMISSIONE E5
PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO CIVILE A METANO – 0,18 MW

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

2. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno

della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di

riferimento”, dimostrano l’equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l’Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell’atto autorizzativo.

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, intesi come i periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un’ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell’incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l’entità dell’incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell’Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

7. Messa in esercizio e messa a regime

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per i punti di emissione E1, E2, E3 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E1, E2, E3, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

8. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data,

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

9. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza (agli atti di ARPAE in data 14/06/2024 al PG/2024/109860) e ss.mm.e ii.

Pratica Sinadoc 22629/2024

Documento redatto in data 15/10/2024



Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto NUOVA C.T.R. di Amodeo Giovanni e Caridi Francesco & C. SNC
Comune di Castel Maggiore (BO), via Serenari n. 7/A**

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la “Valutazione Previsionale di impatto acustico” presentata dalla società NUOVA C.T.R. di Amodeo Giovanni e Caridi Francesco & C. SNC ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti assoluti e differenziali fissati dalla vigente Normativa per l'attività di Lavorazione di lamiere in acciaio inox e ferro.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/2024/153289 del 26/08/2024.
- Visto il parere favorevole acustico espresso dal SUAP dell'Unione Reno-Galliera, quale soggetto delegato dal Comune di Castel Maggiore, con nota Prot. n. 51316 del 26/08/2024

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal SUAP dell'Unione Reno-Galliera, quale soggetto delegato dal Comune di Castel Maggiore, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano/Metropolitano PG/2024/153289 del 26/08/2024, con parere favorevole/nulla osta acustico Prot. n. 51316 del 26/08/2024 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 26/08/2024 al PG/2024/153649). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Acustica allegata all'istanza (agli atti di ARPAE in data 14/06/2024 al PG/2024/109860) e ss.mm.e ii.
- Elaborato "Valutazione previsionale di Impatto Acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 31/07/2024 da Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società NUOVA C.T.R. di Amodeo Giovanni e Caridi Francesco & C. SNC relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 07/08/2024 al PG/2024/145091).

Pratica Sinadoc 22629/2024

Documento redatto in data 15/10/2024

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Prot. n. 51316

Pratica 43734/35550/2024

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta: Nuova C.T.R. di Amodeo Giovanni e Caridi Federico & C. S.N.C. con sede in Castel Maggiore (BO) in Via Serenari n. 7/A - P.I. 01707421200

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 29/05/2024, Prot. n. 35550, dal Sig. Amodeo Giovanni - C.F. MDAGNN80D01G273I in qualità di legale rappresentante della ditta **Nuova C.T.R. di Amodeo Giovanni e Caridi Federico & C. S.N.C.** con sede in Castel Maggiore (BO) in Via M. Serenari n. 7/A - P.I. 01707421200 per lo stabilimento sito nel Comune di Castel Maggiore (BO) in Via M. Serenari n. 7/A ove viene esercitata l'attività di produzione di componentistica tramite lavorazione di lamiere in acciaio inox e ferro;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

Acquisito il parere del **Comune di Castel Maggiore** prot n. 18811 del 03/07/2024 (Prot. SUAP n. 42569 del 04/07/2024), allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

In merito alla matrice relativa all'impatto acustico è stato attivato il Servizio Tecnico di **ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto Urbano** che con nota prot n. 153289 del 26/08/2024 (Prot. SUAP n. 51267 del 26/08/2024) ha trasmesso la valutazione tecnica allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visti:

- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Ai sensi del D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive".

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

- il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 13 del 15/11/2022 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della Dr.ssa Elena Gamberini;
- l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio "SUAP Edilizia - Controllo pratiche sismiche" Prot. n. 72405 del 27/12/2023;

si esprime, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

San Giorgio di Piano, 26/08/2024

**Il Responsabile SUAP Edilizia
Ing. Elena Frabetti**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005



Città di Castel Maggiore

(Città Metropolitana di Bologna)

4° Settore Edilizia e Urbanistica

Servizio Sportello Unico per l'Edilizia e Commercio

Tel. 051/63.86.713/768 Fax 051/71.55.32 - sue@comune.castel-maggiore.bo.it

comune.castelmaggiore@pec.renogalliera.it

Castel Maggiore, 02/07/2024

Prot. n. 0018811/2024

Rif. 17022 del 14/06/2024

CLASS 6 3 11 5 /2024

Spett.le

Unione Reno Galliera

SUAP

unione@pec.renogalliera.it

Oggetto: ISTANZA DI A.U.A. PER MATRICE EMISSIONI IN ATMOSFERA ORDINARIE ED IMPATTO ACUSTICO - **PARERE FAVOREVOLE**

A conclusione dell'istruttoria del procedimento rif. Suap **43734/35550/2024** SN, mantenuto in atti al prot. n. 17022 del 14/06/2024 intestato a Nuova C.T.R. di Amodeo Giovanni e Caridi Federico & C. S.N.C., per il rilascio ISTANZA DI A.U.A. PER MATRICE EMISSIONI IN ATMOSFERA ED IMPATTO ACUSTICO per il fabbricato ubicato Castel Maggiore, Via M. Serenari, 7/A, identificato catastalmente al F. 36 M. 1,

si comunica che dal punto di vista urbanistico/edilizio e per la matrice impatto acustico non si individuano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione; per quanto riguarda la tipologia d'intervento, le caratteristiche, ecc., si rimanda al parere degli enti competenti.

Si segnala che l'immobile, al mero fine della conformità, non risulta agli atti dotato di agibilità.

Cordiali saluti.

Arch. Elena Lazzari
Responsabile Settore

Documento prodotto in originale informatico e
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005

Sinadoc n°22629/2024

Bologna, 23/08/2024

Comune di Castel Maggiore

comune.castelmaggiore@pec.renogalliera.it

SUAP Unione Reno Galliera

unione@pec.renogalliera.it

ARPAE - A.A.C.M.

Unità AUA ed acque reflue, c.a. Luca Piana

aobo@cert.arpa.emr.it

(protocollo interno)

Oggetto: ISTANZA DI A.U.A. PER MATRICE EMISSIONI IN ATMOSFERA ED IMPATTO ACUSTICO. Ditta richiedente: Nuova C.T.R. di Amodeo Giovanni e Caridi Federico & C. S.N.C. Via Serenari n. 7/A 40013 Castel Maggiore BO. Pratica SUAP n. 43734/35550/2024. **PARERE MATRICE ACUSTICA**

In merito all'istanza di AUA in oggetto, presa visione della documentazione agli atti Arpae con PG/2024/109860 del 14/06/2024 e successiva integrazione pervenuta con PG/2024/145091 del 07/08/2024, si rileva che:

- è stata presentata una Valutazione previsionale di impatto acustico datata 31/07/2024 a firma del tecnico acustico iscritto in ENTECA N° 12316;
- la nuova C.T.R. s.n.c. effettua lavorazione e piegatura di metalli/lamiere ed effettua la produzione di coni e virole per impianti di aspirazione industriale. L'attività della ditta viene svolta esclusivamente in periodo diurno dalle ore 8:00-13:00 e dalle 14:00-17:00;
- le principali sorgenti rumorose attuali sono state individuate in: 2 rullatrici, 1 puntatrici, 8 postazioni saldatura, 1 cesoia, 3 calandre, 1 presse, flessibili e trapano a colonna;
- le nuove sorgenti di rumore rumorose saranno i punti di emissione E1 (taglio laser piano), E2 (saldatura e banco), E3 (puntatura-saldatura a rullo e slitta) previste attive per 8 h/giorno, esclusivamente in periodo diurno;
- in base alla zonizzazione acustica del territorio comunale di Castel Maggiore, l'area aziendale è classificata in classe V ("Aree prevalentemente industriali") mentre il ricettore più prossimo individuato in R1, distante circa 100 m dall'azienda, è posto in classe IV;
- al fine di condurre le verifiche acustiche è stata svolta una campagna di rilevazioni fonometriche in data 22/07/2024 in periodo diurno, con impianti in funzione durante la normale attività lavorativa. A partire dai livelli misurati è stato sommato il contributo sonoro delle nuove sorgenti connesse ai punti di emissione E1, E2, E3 considerando i livelli di pressione sonora ricavati dalle schede tecniche;

- il calcolo previsionale, tramite formula di attenuazione per divergenza geometrica, ha restituito ai confini aziendali livelli futuri inferiori al limite di 70,0 dBA diurno, così come al ricettore R1 viene rispettato il limite assoluto di classe IV e, con un valore atteso di 1,9 dB(A), si evince anche il rispetto del limite differenziale diurno ($<5\text{dB(A)}$);
- il tecnico estensore della relazione conclude che presso i confini aziendali e presso i ricettori, saranno rispettati i limiti assoluti e differenziali fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997;

Visto quanto sopra, fatto salvo lo stato dei luoghi e le condizioni di esercizio descritti nella documentazione presentata, si ritiene che nulla osti, per quanto concerne la componente acustica, al rilascio dell'AUA richiesta.

La presente istruttoria tecnica è stata curata dal tecnico Cesare Govoni al quale ci si potrà rivolgere per avere eventuali ulteriori informazioni.

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO URBANO-MONTAGNA
Dott.ssa Paola Silingardi
(o suo delegato)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.